


MANUALE OPERATIVO NEI SUINI DETENUTI

- Peste Suina Classica
 - Peste Suina Africana



Il presente manuale è stato redatto a cura
dell'Ufficio 3 Sanità animale
Gestione operativa del Centro nazionale
di lotta ed emergenza contro le malattie animali
Direzione Generale Sanità animale e Farmaci veterinari
MINISTERO DELLA SALUTE


In collaborazione con:

Dr. Francesco Feliziani
Dr.ssa Carmen Iscaro
Centro di Referenza Nazionale
per lo studio delle malattie da Pestivirus ed Asfivirus
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche
"Togo Rosati"


MANUALE OPERATIVO PESTI SUINE Titolo della sezione: INDICE E DIAGRAMMI DI FLUSSO	Sezione n. 0 Rev. n. 3 - dicembre 2022 Pag. 3 di 42
---	---

1	INTRODUZIONE	6
1.1	Scopo e Campo di applicazione.....	6
1.2	Terminologia e abbreviazioni	6
1.3	Legislazione di riferimento.....	7
1.4	Descrizione delle malattie.....	9
2	SOSPETTO DI FOCOLAIO	11
2.1	Accesso allo stabilimento sede del sospetto	12
2.2	Infondatezza del sospetto	13
2.3	Fondatezza del sospetto.....	13
2.4	Misure di controllo in caso di sospetto.....	16
3	CONFERMA DI FOCOLAIO	19
3.1	Assolvimenti a seguito di conferma di focolaio	19
3.2	Misure di controllo in caso di conferma.....	20
4	ABBATTIMENTO DEGLI ANIMALI	24
4.1	Valutazione dell'indennità	24
4.2	Campionamenti	24
4.3	Procedure d'abbattimento	24
4.4	Distruzione e trasformazione delle carcasse.....	24
4.5	Distruzione e decontaminazione dei materiali.....	24
4.6	Procedure per la pulizia e la disinfezione degli allevamenti infetti	26
4.7	Ricerca dei vettori e disinfezione	30
4.8	Procedure di eradicazione in un luogo diverso dallo stabilimento....	30
5	ZONA SOGGETTA A RESTRIZIONI	32
5.1	Zona di protezione	32
5.2	Zona di sorveglianza	33
5.3	Revoca del provvedimento di zona di protezione.....	34
5.4	Revoca del provvedimento di zona di sorveglianza	34
6	RIPOPOLAMENTO	34
7	VACCINAZIONE D'URGENZA CONTRO LA PESTE SUINA CLASSICA	37
8	MODULISTICA E ALLEGATI.....	38

ATTIVITA' DA SVOLGERE IN CASO DI SOSPETTO



ATTIVITÀ DA SVOLGERE IN CASO DI CONFERMA



1 INTRODUZIONE

1.1 Scopo e Campo di applicazione

Il presente manuale costituisce un protocollo operativo in supporto al veterinario ufficiale in caso di sospetto e di conferma di peste suina classica o peste suina africana in suini detenuti, nel rispetto della normativa vigente in materia. Il manuale è parte integrante del Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico (https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1670_listaFile_itemName_0_file.pdf).

Le notifiche dei casi sospetti e delle eventuali conferme di focolaio devono essere effettuate attraverso il Sistema informativo malattie animali nazionale – SIMAN- disponibile sul sito www.vetinfo.it, al fine di raccogliere in maniera precisa ed omogenea tutte le informazioni utili a soddisfare i debiti informativi nei confronti della Commissione Europea e di WOAH (ex OIE).

I Servizi Veterinari locali/regionali sono responsabili dell'alimentazione del SIMAN per quanto riguarda le notifiche di sospetto e conferma di focolai di malattia rilevati sul proprio territorio di competenza e dell'inserimento dei relativi dati epidemiologici.

1.2 Terminologia e abbreviazioni

1.2.1 Terminologia

Le definizioni utilizzate nel presente manuale sono quelle riportate nella legislazione comunitaria e nazionale di riferimento (art. 4 del Regolamento (UE) 2016/429 e relativi regolamenti di attuazione; Decreto Legislativo 5 agosto 2022 n. 136, artt. 2/3), in particolare:

«malattia di categoria A»: una malattia elencata che normalmente non si manifesta nell'Unione europea e per la quale devono essere adottate misure di eradicazione immediata non appena viene rilevata;

«animali detenuti»: animali detenuti dall'uomo, compresi, nel caso degli animali acquatici, gli animali di acquacoltura;

«animali selvatici»: animali diversi dagli animali detenuti;

«operatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali o prodotti, anche per un periodo limitato, eccetto i detentori di animali da compagnia e i veterinari;

«stabilimento»: i locali e le strutture di qualsiasi tipo o, nel caso dell'allevamento all'aria aperta, qualsiasi ambiente o luogo in cui sono detenuti animali o materiale germinale, su base temporanea o permanente... (*omissis*);

«autorità competente»: MdS, regioni e AA.SS.LL. così come definite dall'art. 2 comma 1 del decreto legislativo 27/2021;

«autorità veterinaria centrale»: MdS, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n.136 del 2022, che è responsabile, come previsto dall'articolo 4, punto 55), del regolamento 2076/429:

a) dell'organizzazione e del coordinamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali in materia di salute animale e benessere animale in conformità al regolamento (UE) 2017/625;

b) del coordinamento delle altre autorità competenti per le attività di programmazione ed esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali

MANUALE OPERATIVO PESTI SUINE	Sezione n. 1
Titolo della sezione: INTRODUZIONE	Rev. n. 3 - dicembre 2022 Pag. 7 di 42

concernenti la prevenzione e il controllo delle malattie animali trasmissibili agli animali o all'uomo e per l'attuazione delle disposizioni di cui al regolamento e ai successivi regolamenti europei delegati e di esecuzione.

1.2.2 Abbreviazioni

Azienda ASL	Azienda Sanitaria Locale
MdS	Ministero della Salute
IZS	Istituto Zooprofilattico Sperimentale
PSA	peste suina africana
PSC	peste suina classica
CEREP	Centro di referenza nazionale per lo studio delle malattie da Pestivirus e da Asfivirus
DGSAT	Direzione Generale Sanità Animale e dei farmaci veterinari
ZP	Zona di Protezione
ZS	Zona di Sorveglianza

1.3 Legisлавzione di riferimento

1.3.1 Legislazione comunitaria

- Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»).
- Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione del 3 dicembre 2018 relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate.
- Regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione del 28 giugno 2019 che integra il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova.
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 della Commissione del 24 marzo 2021 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti.
- Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate.
- Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status.
- Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 della Commissione del 7 dicembre 2020 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la notifica nell'Unione e la

comunicazione nell'Unione delle malattie elencate, i formati e le procedure per la presentazione e la comunicazione dei programmi di sorveglianza dell'Unione e dei programmi di eradicazione nonché per le domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia, e il sistema informatico per il trattamento delle informazioni.

- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/934 della Commissione del 9 giugno 2021 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina classica.
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione del 7 aprile 2021 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana e s. m. e i.
- Regolamento delegato (UE) 2022/139 della Commissione del 16 novembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la gestione, lo stoccaggio e il rinnovo delle scorte delle banche dell'Unione degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnostici e le prescrizioni in materia di biosicurezza, bioprotezione e biocontenimento per il funzionamento di tali banche.
- Regolamento delegato (UE) 2022/140 della Commissione del 16 novembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le banche dell'Unione degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnostici.
- Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale).
- Regolamento (UE) n. 142/2011 del 25 febbraio 2011 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera.

1.3.2 Legislazione nazionale

- LEGGE 22 aprile 2021, n. 53. Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea Legge di delegazione europea 2019-2020.
- Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 134. Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53.
- Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 136. Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016.

1.4 Descrizione delle malattie

Richiami sui principali aspetti delle due malattie possono essere acquisiti attraverso la consultazione del sito WEB dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche alla voce CEREP (<http://www.izsum.it/IZSUM/>) e del Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals 2022, WOAH (ex OIE) (<https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-manual-online-access/>), così come previsto dall' art. 6 del Regolamento delegato (UE) 2020/689.

Di seguito vengono sinteticamente riportati gli aspetti fondamentali delle due malattie da tenere in particolare considerazione nei casi sospetti di focolaio.

1.4.1 Eziologia delle Pesti Suine

• Peste Suina Africana (PSA)

È sostenuta da un virus a DNA a doppia elica, appartenente alla famiglia *Asfarviridae*, genere *Asfivirus*. Si tratta di un virus assai stabile che, in Europa, colpisce i suidi domestici e selvatici e viene trasmesso principalmente per contatto diretto attraverso la via oro-nasale o per contatto indiretto tramite alimenti o materiali contaminati. Tuttavia, nelle zone ove sono presenti i vettori (zecche *Ornithodoros*), questi possono esercitare un importante ruolo epidemiologico visto che il virus replica attivamente in questi artropodi. In Africa, dove la malattia è endemica, il ciclo biologico nei vettori contribuisce in larga misura alla persistenza e alla propagazione del virus. Lo *host range* del virus della PSA è rappresentato dai componenti della famiglia *Suidae* ed è l'unico *arbovirus* a DNA conosciuto.

• Peste Suina Classica (PSC)

È sostenuta da un virus a RNA a singola elica, appartenente alla famiglia *Flaviviridae*, genere *Pestivirus*. Il genere comprende anche il virus della Diarrea Virale del Bovino (BVD) e della Border Disease degli ovini (BD), con i quali il virus PSC è strettamente correlato dal punto di vista antigenico. Il virus della PSC è relativamente stabile nell'ambiente, ma detergenti, solventi grassi, proteasi e comuni disinfettanti lo inattivano rapidamente. Si trasmette principalmente per contatto diretto attraverso la via oro-nasale, ma anche per contatto indiretto e attraverso alimenti contaminati. I suidi domestici e selvatici rappresentano il target naturale del virus.

1.4.2 Le malattie

L'andamento clinico della Peste Suina Classica e della Peste Suina Africana è molto simile. Il periodo d'incubazione varia da cinque a dieci giorni in funzione della virulenza della virulenza dei ceppi virali, ma anche dell'ospite e delle condizioni ambientali. Nelle forme acute l'insorgenza di febbre alta (oltre i 40°C) costituisce generalmente il primo segno clinico evidente di malattia. Seguono sintomi di carattere generale come depressione, perdita di appetito, respirazione difficile e secrezioni dalle narici e dagli occhi. I suini possono presentare movimenti scoordinati. Alcuni soggetti manifestano vomito e/o costipazione, altri diarrea sanguinolenta. In genere si evidenziano iperemia o emorragie cutanee, in particolare alle estremità e alle orecchie. Il decesso è preceduto talvolta da coma o da paresi a carico del treno

posteriore, frequente nella PSC. Le forme acute di PSC e PSA sono completamente sovrapponibili. Oltre a queste, esiste però una serie di situazioni del tutto atipiche che danno luogo a forme sub-acute e croniche di difficile diagnosi. La loro evenienza dipende principalmente dall'età dell'animale e dalla virulenza del ceppo implicato. Nel caso della PSC, esiste anche la possibilità dell'infezione transplacentare con il risultato di forme caratterizzate da comparsa tardiva dell'infezione o di forme prenatali a seconda che il passaggio del virus al feto avvenga o meno prima del novantesimo giorno di gestazione. Entrambe le malattie possono provocare aborti.

1.4.3 Quadro anatomo-patologico

I risultati dell'esame post-mortem rivelano, nelle forme acute, una tipica sindrome emorragica con congestione generalizzata della carcassa, presenza di sangue nelle cavità toracica e addominale, milza ingrossata e di colore scuro (PSA) o sede di infarti emorragici marginali che, per la PSC, vengono considerati patognomonici. I linfonodi sono emorragici e somiglianti a grumi di sangue (PSA) o iperplastici, edematosi ed emorragici (PSC). Emorragie petecchiali sono presenti nei reni, nelle piramidi corticali e midollari e nella pelvi, sulle membrane sierose dell'addome, sulle mucose gastrointestinali, nel cuore, sull'epicardio e sull'endocardio nonché sulla pleura. Emorragie si possono riscontrare nella vescica, nella laringe, nell'epiglottide. Nella PSC può essere presente un'encefalite non purulenta.

È opportuno precisare che questa descrizione didascalica non è sempre realistica e ogni quadro emorragico associabile a un evento infettivo può essere la base di un sospetto di pesti suine.

Le forme sub-acute e croniche sono caratterizzate invece da un quadro lesivo più attenuato e perciò di non semplice rilievo. Nella PSC, animali affetti da diarrea cronica possono presentare tipiche lesioni necrotiche a carico della mucosa dell'ileo, sulla valvola ileocecale e sul retto.

MANUALE OPERATIVO PESTI SUINE Titolo della sezione: SOSPETTO - CONFERMA	Sezione n. 2 Rev. n. 3 - dicembre 2022 Pag. 11 di 42
--	--

2 SOSPETTO DI FOCOLAIO

In caso di sospetto della presenza di PSA o PSC, gli operatori e le altre pertinenti persone fisiche e giuridiche, l'azienda sanitaria locale territorialmente competente, il responsabile dei servizi veterinari regionali/provinciali svolgono quanto previsto dall'art. 18 del Decreto Legislativo 5 agosto 2022 n. 136.

La notifica di sospetto, così come indicato all'art. 18 del Regolamento (UE) 2016/429 e disposto dall'art. 6 del Decreto Legislativo 5 agosto 2022 n. 136, deve essere fatta immediatamente, in base all'attuale ordinamento sanitario dello Stato, dall'operatore e dalle altre pertinenti persone fisiche e giuridiche, incluso il veterinario libero professionista, al Servizio Veterinario della azienda sanitaria locale territorialmente competente. La notifica, che deve contenere le informazioni riportate nell'allegato 1 del Decreto Legislativo 5 agosto 2022 n. 136, viene inviata al Servizio Veterinario della azienda sanitaria locale territorialmente competente tramite posta elettronica, posta certificata, oppure a mano, e può essere anticipata a mezzo telefono. Il Servizio Veterinario della azienda sanitaria locale territorialmente competente è tenuto a verificare la fondatezza del sospetto e procedere con gli adempimenti successivi, anche nel caso in cui il sospetto venga segnalato per le vie brevi.

Laddove il Servizio Veterinario della azienda sanitaria locale, nell'ambito della prevista attività di sorveglianza passiva negli stabilimenti suinicoli, noti elementi clinici o anatomo patologici tali da indurlo ad emettere un sospetto di Peste Suina, dovrà rispettare il flusso previsto dal Piano Nazionale di Sorveglianza Passiva e dalle linee guida relative. In particolare, il Servizio Veterinario della azienda sanitaria locale, è tenuto ad usare il sistema SINVSA per la trasmissione delle informazioni e la redazione della scheda di accompagnamento campioni e, contestualmente, deve notificare il sospetto attraverso il SIMAN.

Il veterinario ufficiale della azienda sanitaria locale, sia che abbia ricevuto la notifica dall'operatore oppure dal veterinario libero professionista, sia che abbia emesso un sospetto in corso di sorveglianza, è tenuto a verificare la fondatezza del sospetto, a mettere in atto tutte le misure per escludere/confermare la malattia, ad inserire il sospetto nel SIMAN.

La ASL provvede a dare comunicazione del sospetto al Responsabile del Servizio Veterinario Regionale o della Provincia Autonoma; quest'ultimo a sua volta informa immediatamente il CVO presso il Ministero della Salute – Segreteria DGSAF (sanita.animale@sanita.it – 06-59946584) e Ufficio 3 DGSAF (Dott. Luigi Ruocco - l.ruocco@sanita.it - 06-59946755).

Inoltre, la ASL provvede ad informare l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente, che a sua volta contatta il CEREP (cerep@izsum.it - 075-3433027).

2.1 Accesso allo stabilimento sede del sospetto

Ai fini della esecuzione del sopralluogo in uno stabilimento sospetto, il veterinario ufficiale:

- contatta la sede centrale e la sezione dell'IZS competente per territorio;
- avvisa il responsabile del servizio veterinario della ASL;
- recupera e adegua il kit n. 1 (allegato 1, sezione 7) contenente il materiale necessario per il sopralluogo;
- provvede a garantire le necessarie condizioni di biosicurezza ed in particolare predisponde, all'ingresso dello stabilimento, un punto di disinfezione, dove sia possibile prepararsi per l'entrata nello stabilimento e successivamente disinsettare tutto il materiale in uscita dallo stabilimento stesso.

Il veterinario ufficiale, supportato da personale dell'IZS, effettua il sopralluogo per la valutazione clinica / anatomo-patologica del caso. Il personale che entra nell'azienda sospetta deve essere numericamente limitato allo stretto indispensabile.

Quando i Veterinari giungono in azienda, dovranno:

- parcheggiare la propria autovettura all'esterno dell'azienda o comunque a debita distanza;
- indossare l'abbigliamento monouso in equipaggiamento presente nei kit, dopo aver predisposto il punto di disinfezione da utilizzarsi anche all'uscita, lasciando in loco almeno due sacchi di plastica capienti, disinsettante, secchi e bacinelle, guanti monouso;
- entrare in azienda con il materiale strettamente necessario alle valutazioni cliniche, alle eventuali necroscopie e al prelievo dei campioni per gli approfondimenti diagnostici di laboratorio (vedi allegati 1 e 2, sezione 7).

2.1.1 Verifica del sospetto

Il veterinario ufficiale, in collaborazione con il personale dell'IZS competente per territorio, procede a verificare la presenza o meno di sintomi o lesioni riferibili a peste suina. Un'azienda può essere definita sospetta di infezione da Virus PSC - Virus PSA sulla base dei rilevamenti e criteri riportati nella seguente tabella.

Criteri	Rilievi
Clinica	Febbre ($\geq 41^{\circ}\text{C}$) con aumento della morbosità e della mortalità
	Febbre con sindrome emorragica
	Febbre con sintomi neurologici
	Febbre di origine ignota senza miglioramento in seguito a trattamento antibiotico
	Aborti e intensificazione dei problemi di fertilità negli ultimi tre mesi
	Tremore congenito nei suinetti
	Animali cronicamente malati
	Animali giovani che accusano un ritardo nella crescita (più piccoli del normale)

Anatomia patologica	Emorragie petecchiali ed ecchimosi, specialmente nei linfonodi, reni, milza, vescica e laringe
	Infarti o ematomi, particolarmente nella milza
	Ulcere nell'intestino crasso dei cronici, in particolare presso la giunzione ileocecale
Epidemiologia	Contatti diretti o indiretti con un'azienda risultata infetta da pesti suine
	Fornitura di suini successivamente rivelatisi infetti da pesti suine
	Inseminazione artificiale di scrofe con sperma di origine sospetta
	Contatti diretti o indiretti con suini selvatici appartenenti a popolazione soggetta a pesti suine
	Suini allevati in libertà in una regione in cui sono presenti suini selvatici infetti da pesti suine
	Suini nutriti con rifiuti alimentari probabilmente non trattati in modo da inattivare il virus della PSC e il virus della PSA
	Eventuale esposizione all'infezione da virus della PSC e da virus della PSA attraverso persone entrate nell'azienda, mezzi di trasporto, ecc.

2.2 Infondatezza del sospetto

Quando gli esiti delle indagini cliniche ed anatomo-patologiche escludono il sospetto di peste suina o di qualunque altra malattia denunciabile secondo la legislazione vigente, il veterinario ufficiale lascia l'allevamento senza applicare alcuna misura di restrizione.

2.3 Fondatezza del sospetto


Nel caso in cui nell'azienda in esame sia verificata la fondatezza del sospetto di peste suina, vengono immediatamente applicate le procedure di indagine ufficiale atte a confermare o escludere la presenza di PSA o PSC, come di seguito schematizzato. In particolare, il veterinario ufficiale, oltre ad eseguire l'esame clinico su un campione rappresentativo di suini, preleva opportuni campioni per gli esami di laboratorio.

Nel caso in cui il veterinario ufficiale della azienda sanitaria locale abbia ricevuto la notifica dall'operatore o dal veterinario libero professionista, compila la "Scheda Accompagnamento Campioni (suini detenuti, inclusi i cinghiali)" di cui alla sezione 7, e disponibile sul SIMAN. La scheda accompagnamento campioni, opportunamente compilata, deve essere caricata nel SIMAN dal Servizio Veterinario competente.

Diversamente, nel caso in cui il sospetto sia stato emesso dal veterinario ufficiale della azienda sanitaria locale in corso di sorveglianza, egli compila la "Scheda Accompagnamento Campioni per la Sorveglianza della Peste Suina Africana e Classica nei suini domestici" presente su SINVSA, avendo cura di barrare il flag "sospetto". In questa fattispecie, come previsto dalle linee guida del Piano Nazionale di Sorveglianza, il sospetto deve essere notificato in SIMAN.

In ogni caso, il veterinario ufficiale sottopone lo stabilimento a sorveglianza ufficiale, in funzione dell'applicazione delle misure di controllo previste dal Regolamento (UE) 2020/687, Parte II, Capo I, Sezione 1.

PROCEDURE DI ESAME E CAMPIONAMENTO NELLE AZIENDE SOSPETTE



2.3.1 Linee guida per il prelievo e il trasporto dei campioni

Al fine di garantire l'identificazione e la tracciabilità dei campioni prelevati, è necessario riportare almeno il numero e la tipologia dei campioni prelevati, la categoria di suini e l'unità di allevamento minima (scheda 3, sezione 7).

Campioni idonei per la diagnosi di peste suina:

• Sangue + EDTA (almeno 10 ml)	• Siero (almeno 5 ml)
• Tonsilla	• Ileo
• Linfonodi	• Polmone
• Milza	• Midollo osseo (in caso di carcasse in avanzato stato di decomposizione)
• Rene	

I campioni prelevati devono essere:

- confezionati e trasportati usando il triplice imballaggio:
 - ✓ recipiente primario: a diretto contatto con il campione. Le provette per il prelievo di sangue/siero, così come i contenitori di plastica dura per organi, sono recipienti primari. Ogni recipiente primario deve garantire la chiusura ermetica del tappo; inoltre, deve essere etichettato, riportando l'identificazione del campione, ed essere avvolto in materiale assorbente, come ad esempio carta assorbente/cotone idrofilo;
 - ✓ recipiente secondario: contiene e protegge il recipiente primario. E' un contenitore di materiale resistente e impermeabile, che funga da involucro protettivo;
 - ✓ recipiente terziario: contenitore più esterno in cui collocare il recipiente secondario, per evitare danneggiamenti causati da fattori esterni. Il contenitore esterno può essere di cartone rigido, plastica, o altri materiali resistenti ad urti ed intemperie;
 - ✓ i documenti di accompagnamento devono essere inseriti al di fuori del recipiente secondario.
- mantenuti a temperatura di refrigerazione (sangue/siero) o di congelamento (organi), in caso le condizioni ambientali lo richiedano o comunque se il trasporto richieda tempi prolungati,
- consegnati al laboratorio dell'IZS competente al più presto possibile.

L'IZS competente per territorio accetta i campioni e provvede a inviarli direttamente al CEREP nel più breve tempo possibile.

Per l'invio del materiale patologico al CEREP, sull'esterno dell'imballaggio, oltre all'indirizzo del laboratorio destinatario deve essere riportata l'etichetta allegata alla sezione 7.

MANUALE OPERATIVO PESTI SUINE Titolo della sezione: SOSPETTO - CONFERMA	Sezione n. 2 Rev. n. 3 - dicembre 2022 Pag. 16 di 42
--	--

Le modalità e i tempi di spedizione devono essere concordati con il CEREP in modo che i campioni possano essere gestiti secondo adeguate norme di biosicurezza e possano essere sottoposti ai test di laboratorio nel minor tempo possibile.

2.4 **Misure di controllo in caso di sospetto**

In ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento (UE) 2020/687, parte II, capo I – Sezione 1, artt. da 5 a 10, si applicano le seguenti misure preliminari di controllo nei suini detenuti.

Obblighi per gli operatori in caso di sospetto della presenza di PSA o PSC in uno stabilimento.

In caso di sospetto di PSA o PSC e comunque fino a quando l'autorità competente non escluda la presenza della malattia, gli operatori adottano sotto la loro responsabilità le seguenti misure di controllo al fine di prevenire la diffusione della malattia dagli animali e dagli stabilimenti colpiti:

- a) isolano tutti gli animali sospettati di essere infetti;
- b) tengono il letame, compresi le lettiere e il materiale da lettiera utilizzato, e i prodotti, i materiali o le sostanze che potrebbero essere contaminati, isolati e protetti da insetti e roditori, altri animali e animali selvatici per quanto tecnicamente e praticamente fattibile;
- c) attuano le opportune ulteriori misure di biosicurezza per evitare qualsiasi rischio di diffusione;
- d) sospendono tutti i movimenti degli animali allevati dallo stabilimento o verso di esso;
- e) impediscono i movimenti non essenziali di animali di altre specie, prodotti, materiali, sostanze, persone e mezzi di trasporto dallo stabilimento o verso di esso;
- f) garantiscono l'aggiornamento della documentazione dello stabilimento relativa alla produzione, alla salute e alla tracciabilità;
- g) forniscono all'autorità competente, su richiesta, tutte le informazioni pertinenti; e
- h) seguono le istruzioni impartite dall'autorità competente per quanto riguarda il controllo della malattia.

Indagini condotte dall'autorità competente in caso di sospetto della presenza di PSA o PSC in suini detenuti in uno stabilimento.

L'autorità competente conduce immediatamente un'indagine per confermare o escludere la presenza della PSA o PSC conformemente all'articolo 9, paragrafi 1, 2 e 4, del Regolamento delegato (UE) 2020/689.

Nel corso dell'indagine i veterinari ufficiali effettuano almeno:

- a) esami clinici dei suini detenuti nello stabilimento; e
- b) il prelievo di campioni per gli esami di laboratorio.

Misure di restrizione e biosicurezza preliminari in caso di sospetto della presenza di PSA o PSC in suini detenuti in uno stabilimento.

L'autorità competente sottopone lo stabilimento a sorveglianza ufficiale e impone immediatamente le seguenti misure di restrizione e biosicurezza preliminari, al fine di prevenire la diffusione della malattia:

MANUALE OPERATIVO PESTI SUINE Titolo della sezione: SOSPETTO - CONFERMA	Sezione n. 2 Rev. n. 3 - dicembre 2022 Pag. 17 di 42
--	--

- a) divieto di movimento di animali detenuti di tutte le specie dallo stabilimento o verso di esso;
- c) divieto di movimento dallo stabilimento di prodotti, materiali o sostanze che potrebbero essere contaminati;
- d) isolamento dei suini detenuti e protezione da animali selvatici, animali di altre specie e, ove necessario, insetti e roditori;
- e) divieto di abbattimento dei suini, salvo autorizzazione dell'autorità competente;
- f) divieto di movimenti non essenziali di prodotti, materiali, sostanze, persone e mezzi di trasporto.

L'autorità competente può autorizzare i movimenti di animali e prodotti dallo stabilimento in cui si sospetta la presenza della PSA o PSC dopo avere eseguito una valutazione del rischio e a condizione che:

- a) i movimenti di animali e prodotti siano conformi a tutte le condizioni e a tutte le misure di biosicurezza necessarie per evitare la diffusione della malattia;
- b) nello stabilimento di destinazione non ci siano altri suini detenuti; e
- c) lo stabilimento di destinazione non sia un macello.

Se del caso, l'autorità competente può imporre le misure di controllo di cui sopra nello stabilimento di destinazione.

Qualora la situazione epidemiologica lo richieda, l'autorità competente può disporre l'abbattimento preventivo di suini nello stabilimento in cui si sospetti la presenza della PSA o PSC. Tutti i sottoprodotti di origine animale ottenuti da animali morti o abbattuti nello stabilimento in cui si sospetti la presenza della PSA o PSC, sono trasformati o smaltiti in conformità del Regolamento (CE) n. 1069/2009 al fine di garantire che l'inattivazione del virus e per prevenire la diffusione della malattia.

Inventario e analisi della documentazione in caso di sospetto della presenza della PSA o PSC in suini detenuti in uno stabilimento.

L'autorità competente dispone e verifica che gli operatori degli stabilimenti in cui si sospetti la presenza della PSA o PSC compilino e mantengano aggiornato senza indugio un inventario di quanto segue:

- a) specie, categorie e numero degli animali detenuti nello stabilimento;
- b) numero di identificazione individuale di tutti gli animali delle specie per le quali l'identificazione individuale è obbligatoria a norma del Regolamento delegato (UE) 2019/2035;
- c) specie, categorie e numero dei suini detenuti che alla nascita o alla morte nei 15 giorni precedenti la data di notifica del sospetto presentavano segni clinici o di infezione da PSA o PSC;
- d) prodotti, materiali o sostanze che potrebbero essere contaminati; e

Se lo stabilimento è costituito da più unità epidemiologiche, le informazioni di cui sopra devono essere indicate per ciascuna unità epidemiologica.

Nell'ambito dell'indagine epidemiologica di cui all'articolo 57 del Regolamento (UE) 2016/429, l'autorità competente analizza almeno la seguente documentazione dello stabilimento nel quale si sospetta la presenza della PSA o PSC:

- a) l'inventario di cui sopra;

MANUALE OPERATIVO PESTI SUINE Titolo della sezione: SOSPETTO - CONFERMA	Sezione n. 2 Rev. n. 3 - dicembre 2022 Pag. 18 di 42
--	--

- b) la documentazione relativa all'origine e alla data di arrivo presso lo stabilimento e di partenza da questo dei suini allevati;
- c) la documentazione relativa all'origine e alla data di arrivo presso lo stabilimento e di partenza da questo di altri movimenti di trasporto pertinenti;
- d) la documentazione relativa alla produzione; e
- e) la documentazione relativa alle visite allo stabilimento, se disponibile.

L'analisi della documentazione riguarda almeno i 15 giorni precedenti la data di notifica del sospetto.

Il modulo della indagine epidemiologica per PSA è disponibile su SIMAN.

Zone soggette a restrizioni temporanee in caso di sospetto della presenza della PSA o PSC in suini detenuti in uno stabilimento.

L'autorità competente può istituire una zona soggetta a restrizioni temporanee tenendo conto delle seguenti circostanze:

- a) l'ubicazione dello stabilimento in un'area ad alta densità di allevamenti suinicoli;
- b) i movimenti di animali o di persone a contatto con i suini detenuti;
- c) il periodo a rischio prima della conferma della presenza della PSA o PSC;
- d) le ipotesi di introduzione dell'infezione e le possibili ulteriori modalità di diffusione già eventualmente avvenute o che potrebbero verificarsi nell'immediato.

Negli stabilimenti all'interno della zona soggetta a restrizioni temporanee l'autorità competente applica almeno le misure di restrizione e biosicurezza preliminari previste in caso di sospetto della presenza di PSA o PSC in suini detenuti in uno stabilimento.

L'autorità competente può mantenere la zona soggetta a restrizioni temporanee fino a quando la presenza della PSA o PSC non sia stata esclusa nello stabilimento sede del sospetto; in caso di conferma, l'autorità competente provvede ad applicare le conseguenti misure di restrizione in via definitiva fino all'eradicazione.

Misure da applicare in caso di sospetto della presenza della PSA o PSC nelle aziende alimentari e di mangimi, nei posti di controllo frontalieri, negli stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale o in qualsiasi altro luogo pertinente, compresi i mezzi di trasporto.

In caso di sospetto della presenza della PSA o PSC nelle aziende alimentari e di mangimi, nei posti di controllo frontalieri, negli stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale o in qualsiasi altro luogo pertinente, compresi i mezzi di trasporto, l'autorità competente applica:

- a) le disposizioni pertinenti di cui ai punti precedenti a partire dalle restrizioni di accesso e movimentazione di persone e beni materiali; e
- b) se necessario, misure supplementari adeguate alla situazione specifica al fine di prevenire la diffusione della malattia.

L'autorità competente applica inoltre le disposizioni di cui ai punti precedenti negli stabilimenti di origine degli animali o dei prodotti presenti negli stabilimenti e nei luoghi che si sospetta siano infetti.

MANUALE OPERATIVO PESTI SUINE	Sezione n. 3
Titolo della sezione: GESTIONE DEL FOCOLAIO	Rev. n. 3 - dicembre 2022 Pag. 19 di 42

3 CONFERMA DI FOCOLAIO

In caso di conferma ufficiale della presenza di PSA o PSC, gli operatori e le altre pertinenti persone fisiche e giuridiche, l’azienda sanitaria locale territorialmente competente, il responsabile dei servizi veterinari regionali/provinciali svolgono quanto previsto dall’art. 19 del Decreto Legislativo 5 agosto 2022 n. 136.

3.1 Assolvimenti a seguito di conferma di focolaio

Le disposizioni e le azioni conseguenti alla conferma di focolaio di seguito riportate devono essere adottate con pari grado di priorità.

3.1.1 Notifica di focolaio

Il CEREP, in caso di esito positivo degli esami di conferma, provvede a darne immediata comunicazione alla azienda sanitaria locale territorialmente competente, alla Regione/Provincia Autonoma territorialmente competente, nonché al Ministero della Salute; contestualmente provvede ad inviare il rapporto di prova allo IZS competente.

L’azienda sanitaria locale territorialmente competente informa immediatamente il responsabile dei Servizi veterinari regionale/provinciale, che a sua volta ne da comunicazione al Ministero della Salute, nella persona del CVO. Inoltre, l’azienda sanitaria locale territorialmente competente notifica la conferma di focolaio di infezione da PSC o PSA attraverso il SIMAN, avendo cura di inserire nel sistema le informazioni epidemiologiche riportate nell’allegato II del Regolamento (UE) 2020/2002. Entro 24 ore dalla conferma, secondo le tempistiche dello stesso Regolamento, il Ministero della Salute provvede a notificare la malattia alla Commissione Europea e a WOAH (ex OIE).

3.1.2 Unità di crisi

In caso di conferma di focolaio l’ufficio 3 DGSAF del Ministero della Salute:

- notifica l’evento alla Commissione europea e all’Organizzazione mondiale della sanità animale (WOAH, ex OIE);
- comunica la denuncia di focolaio al Ministro, alle altre autorità sanitarie regionali, alle associazioni di categoria, ai mezzi di comunicazione.

L’insorgenza di uno o più focolai dà luogo all’immediato insediamento delle Unità di Crisi rispettivamente Centrale, Regionale o Locale in funzione della localizzazione del focolaio. In particolare, in caso di conferma di PSA o PSC con il coinvolgimento di più regioni, l’Unità di Crisi Centrale (UCC) assicura il coordinamento della gestione degli interventi, come previsto dall’art. 5 del Decreto Legislativo 5 agosto 2022 n. 136. Per gli adempimenti relativi ai diversi livelli di Unità di crisi locale e regionale, si fa riferimento a quanto riportato nel Piano per le emergenze epidemiche.

MANUALE OPERATIVO PESTI SUINE Titolo della sezione: GESTIONE DEL FOCOLAIO	Sezione n. 3 Rev. n. 3 - dicembre 2022 Pag. 20 di 42
--	--

3.1.3 Conduzione dell'indagine epidemiologica

Nell'ambito dell'UCL, e in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 57 del Regolamento (UE) 2016/429 e dall'art. 19 del Decreto Legislativo 5 agosto 2022 n. 136, l'azienda sanitaria locale competente per territorio provvede a raccogliere le informazioni previste nella scheda riportata nel dettaglio del focolaio su SIMAN (allegato 3, sezione 7) ed a compilarla in tutte le sue parti. Le informazioni raccolte devono essere inserite in formato elettronico attraverso la piattaforma dedicata nel SIMAN.

3.2 **Misure di controllo in caso di conferma**

In ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento (UE) 2020/687, parte II, capo I – Sezione 2, artt. da 11 a 20, si applicano le seguenti misure di controllo nei suini detenuti.

Conferma ufficiale della presenza della PSA o PSC in suini detenuti.

L'autorità competente conferma ufficialmente un focolaio di PSA o PSC in suini detenuti a norma dell'articolo 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento delegato (UE) 2020/689.

Misure di controllo delle malattie in caso di conferma ufficiale di un focolaio di PSA o PSC in suini detenuti in uno stabilimento.

1. In seguito alla conferma ufficiale di un focolaio di PSA o PSC in uno stabilimento, l'autorità competente dispone che, oltre alle misure di restrizione e biosicurezza preliminari, siano immediatamente applicate, sotto la supervisione di veterinari ufficiali, le seguenti misure di controllo:

- a) tutti i suini detenuti nello stabilimento colpito devono essere abbattuti quanto prima in loco, all'interno dello stabilimento, in modo da evitare qualsiasi rischio di diffusione durante e dopo l'abbattimento;
- b) vengono adottate tutte le misure di biosicurezza appropriate e necessarie per evitare ogni possibile diffusione della malattia a suini detenuti o selvatici non infetti;
- c) i corpi o le parti di suini detenuti morti o abbattuti sono smaltiti in conformità del Regolamento (CE) n. 1069/2009;
- d) tutti i prodotti, i materiali o le sostanze potenzialmente contaminati presenti nello stabilimento sono isolati finché:
 - i) i sottoprodotti di origine animale (compresi quelli derivanti dall'abbattimento, i prodotti di origine animale e il materiale germinale) non vengano smaltiti o trasformati conformemente al Regolamento (CE) n. 1069/2009;
 - ii) i materiali e le sostanze che possono essere sottoposti a pulizia e disinfezione non vengano sottoposti a un ciclo completo di pulizia e disinfezione;
 - iii) i mangimi e i materiali che non possono essere sottoposti a pulizia e disinfezione non vengano smaltiti, sotto la supervisione di veterinari ufficiali.

2. L'autorità competente dispone e supervisiona:

- a) che il trasporto dallo stabilimento colpito dei sottoprodotti di origine animale di cui al precedente punto i), sia conforme alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1069/2009;

MANUALE OPERATIVO PESTI SUINE Titolo della sezione: GESTIONE DEL FOCOLAIO	Sezione n. 3 Rev. n. 3 - dicembre 2022 Pag. 21 di 42
--	--

b) il trasporto dallo stabilimento colpito dei materiali o delle sostanze di cui al precedente punto iii), sia conforme alle sue istruzioni in materia di biosicurezza e bioprotezione per prevenire la diffusione della PSA o PSC.

L'autorità competente preleva campioni per esami di laboratorio da suini detenuti prima o dopo l'abbattimento o la morte, ai fini degli approfondimenti diagnostici di laboratorio.

In deroga al punto 1. lettera a) di cui al paragrafo precedente, dopo avere eseguito una valutazione del rischio e tenendo conto della possibilità di applicare altre misure di riduzione dei rischi l'autorità competente può decidere:

a) di disporre l'abbattimento degli animali nel luogo adatto più vicino in modo da evitare ogni rischio di diffusione della PSA o PSC durante l'abbattimento o il trasporto; o

b) rinviare l'abbattimento dei suini, a condizione che tali animali siano sottoposti alla vaccinazione di emergenza per PSC di cui all'articolo 69 del Regolamento (UE) 2016/429.

In caso di focolaio in stabilimenti che detengono suini in due o più unità epidemiologiche, l'autorità competente può concedere una deroga all'abbattimento limitatamente alle unità epidemiologiche in cui la malattia non è stata confermata, dopo avere eseguito una valutazione del rischio e, se necessario, dopo aver ottenuto esiti favorevoli di esami di laboratorio, a condizione che:

a) l'indagine epidemiologica non abbia rivelato alcuna connessione epidemiologica tra le unità epidemiologiche in cui la presenza della malattia è stata confermata e quelle in cui la malattia non è stata confermata tale da far sospettare la diffusione della malattia; e

b) l'autorità competente abbia confermato che, almeno durante i 15 giorni precedenti la conferma le unità epidemiologiche in cui la malattia non è stata confermata sono state tenute completamente separate e vi abbia operato personale diverso.

In generale, l'eventuale concessione di deroghe avviene secondo quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto Legislativo 5 agosto 2022 n. 136.

Ulteriori misure di controllo delle malattie in caso di presenza di un focolaio di PSA o PSC in uno stabilimento.

L'autorità competente può stabilire, oltre alle misure già previste, procedure di campionamento per i suini selvatici sulla base delle informazioni ottenute dall'indagine epidemiologica.

Dopo avere eseguito una valutazione del rischio riguardante l'ulteriore diffusione della PSA o PSC e tenendo conto della possibilità di applicare altre misure di riduzione dei rischi, l'autorità competente può disporre l'abbattimento di animali detenuti di altre specie e animali selvatici in modo da evitare ogni rischio di diffusione durante l'abbattimento e il trasporto, e fino allo smaltimento dei corpi interi o delle parti degli animali morti.

MANUALE OPERATIVO PESTI SUINE Titolo della sezione: GESTIONE DEL FOCOLAIO	Sezione n. 3 Rev. n. 3 - dicembre 2022 Pag. 22 di 42
--	--

Pulizia, disinfezione preliminari e controllo preliminare di insetti e roditori nello stabilimento colpito.

Immediatamente dopo il completamento delle misure di cui sopra l'autorità competente dispone e supervisiona una pulizia e una disinfezione preliminari e, se pertinente, un controllo preliminare di insetti e roditori nello stabilimento colpito al fine di evitare la diffusione della malattia.

Individuazione di stabilimenti epidemiologicamente connessi e altri luoghi pertinenti, compresi i mezzi di trasporto.

Nel quadro dell'indagine epidemiologica e al fine di individuare tutti gli stabilimenti epidemiologicamente connessi e gli altri luoghi pertinenti, compresi i mezzi di trasporto, l'autorità competente localizza tutti gli animali detenuti presenti nello stabilimento in cui è stata confermato un focolaio di PSA o PSC ed eventuali prodotti, materiali, sostanze, mezzi di trasporto o persone che potrebbero diffondere la malattia, compresi:

- a) quelli spediti allo stabilimento e da esso; e
- b) quelli che sono entrati in contatto con lo stabilimento.

La localizzazione riguarda almeno i 15 giorni precedenti la data in cui il sospetto è stato notificato.

Dopo avere eseguito una valutazione del rischio, l'autorità competente può escludere dalla localizzazione i prodotti considerati merci sicure di cui all'allegato VII del Regolamento 2020/687.

Il modulo di indagine epidemiologica, presente sul SIMAN, rappresenta lo strumento dedicato per raccogliere tutte le indicazioni richieste ed eseguire l'idonea valutazione del rischio.

Misure da applicare negli stabilimenti epidemiologicamente connessi e in altri luoghi pertinenti, compresi i mezzi di trasporto.

Se dai risultati emersi in corso di indagine epidemiologica, relativamente alle movimentazioni e al loro tracciamento, emerge che suini o animali di altre specie sono stati spediti allo stabilimento colpito o da esso durante i 15 giorni precedenti la notifica del sospetto, l'autorità competente:

- a) svolge indagini e impone restrizioni e misure di biosicurezza conformemente agli articoli 6, 7 e 8 negli stabilimenti di destinazione o di origine del movimento; o
- b) estende immediatamente le misure previste in caso di conferma allo stabilimento di origine o allo stabilimento di destinazione del movimento nel caso in cui vi siano prove epidemiologiche della diffusione della malattia a, da o attraverso tale stabilimento.

L'autorità competente applica le medesime misure in altri stabilimenti e luoghi pertinenti, compresi i mezzi di trasporto, che potrebbero essere contaminati a seguito di contatti con animali, prodotti, materiali, sostanze, persone o mezzi di trasporto provenienti dallo stabilimento colpito identificati nel quadro della localizzazione o sulla base di qualsiasi altra informazione pertinente derivante dall'indagine epidemiologica.

MANUALE OPERATIVO PESTI SUINE Titolo della sezione: GESTIONE DEL FOCOLAIO	Sezione n. 3 Rev. n. 3 - dicembre 2022 Pag. 23 di 42
--	--

Misure da applicare ai prodotti individuati dalle attività di tracciamento.

L'autorità competente dispone e supervisiona che lo sperma, gli ovociti e gli embrioni individuati come contaminati dalle attività di tracciamento siano smaltiti in conformità del Regolamento (UE) n. 1069/2009.

L'autorità competente dispone e supervisiona il trattamento, la trasformazione o lo smaltimento dei prodotti individuati dalle attività di tracciamento, almeno fino:

- a) al primo stabilimento di trasformazione alimentare nel caso di prodotti di origine animale; e
- c) al primo stabilimento di trasformazione nel caso di sottoprodotti di origine animale, ad eccezione del letame; o
- d) al luogo in cui è immagazzinato, se si tratta di letame, compresi le lettiere e il materiale da lettiera utilizzato.

L'autorità competente dispone e supervisiona che i materiali o le sostanze che potrebbero essere contaminati siano conformi alle sue istruzioni in materia di condizioni di biosicurezza per prevenire la diffusione della malattia.

Misure da applicare in caso di conferma ufficiale di un focolaio di PSA o PSC nelle aziende alimentari e di mangimi, nei posti di controllo frontalieri, negli stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale e in qualsiasi altro luogo pertinente, compresi i mezzi di trasporto.

In caso di conferma ufficiale di un focolaio di PSA o PSC nelle aziende alimentari e di mangimi, nei posti di controllo frontalieri, negli stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale o in qualsiasi altro luogo pertinente, compresi i mezzi di trasporto, l'autorità competente applica:

- a) le disposizioni pertinenti previste in caso di conferma e
- b) se necessario, misure supplementari adeguate alla situazione specifica al fine di prevenire la diffusione della malattia.

L'autorità competente applica le disposizioni previste in caso di conferma anche negli stabilimenti di origine degli animali o prodotti presenti negli stabilimenti di cui sopra.

In caso di presenza di un focolaio di PSA o PSC in uno stabilimento, in aziende alimentari e di mangimi, in uno stabilimento che tratta sottoprodotti di origine animale o in un altro luogo, compresi i mezzi di trasporto, l'autorità competente provvede affinché siano istituite le zone di restrizione ed adottate le misure di controllo così come previsto dal Regolamento (UE) 2020/687 artt. da 21 a 56 nelle zone soggette a restrizioni, e dal Regolamento (UE) 2021/605 e s. m. e i. per quanto concerne i divieti di movimentazione dei suini vivi, prodotti, sottoprodotti e materiale germinale.

L'autorità competente provvede altresì affinché siano applicate le misure relative al ripopolamento degli stabilimenti situati nelle zone di restrizione come previsto dal Regolamento (UE) 2020/687, artt. da 57 a 61.

MANUALE OPERATIVO PESTI SUINE Titolo della sezione: MODULISTICA E ALLEGATI	Sezione n. 4 Rev. n. 3 - dicembre 2022 Pag. 24 di 42
---	--

4 ABBATTIMENTO DEGLI ANIMALI

4.1 Valutazione dell'indennità

Per gli aspetti generali si fa riferimento a quanto riportato nel Piano delle emergenze epidemiche. Per gli aspetti procedurali si fa riferimento a quanto riportato nel Decreto Legislativo 5 agosto 2022 n. 136, art. 19.

4.2 Campionamenti

In caso di esami clinici ed esami di laboratorio volti a confermare o escludere la presenza della malattia, il campionamento degli animali deve essere effettuato conformemente all'art. 3 e all'allegato I del Regolamento (UE) 2020/687.

In particolare, in caso di sospetto e conferma di peste suina, i veterinari ufficiali effettuano almeno gli esami clinici degli animali detenuti nello stabilimento coinvolto, nonché il prelievo di campioni per gli esami di laboratorio, ai sensi degli artt. 6 e 12, capo I, del medesimo Regolamento.

Le stesse attività sono previste anche nel corso delle visite dei veterinari ufficiali presso tutti gli stabilimenti della zona di protezione (art. 26), a campione negli stabilimenti situati nella zona di sorveglianza (art. 41), ai fini di concessione di deroghe nelle zone soggette a restrizioni (artt. 28 e 43), e ai fini del ripopolamento (art. 59).

Per calcolare la dimensione del campionamento si fa riferimento alle tabelle 1 e 2 del presente manuale.

Qualora la situazione epidemiologica lo richieda, l'autorità competente può disporre l'abbattimento preventivo nello stabilimento in cui si sospetta la presenza della malattia e nelle zone soggette a restrizione, come previsto dagli artt. 7 e 9 del Regolamento (UE) 2020/687.

4.3 Procedure d'abbattimento

Per questo capitolo si fa riferimento a quanto riportato nel Piano per le emergenze epidemiche.

4.4 Distruzione e trasformazione delle carcasse

Per questo capitolo si fa riferimento a quanto riportato nel Piano per le emergenze epidemiche.

4.5 Distruzione e decontaminazione dei materiali

Considerata la notevole resistenza del virus PSA, che può contaminare materiali diversi attraverso il contatto diretto o indiretto con animali infetti (ad esempio escrezioni), risulta indispensabile eseguire una adeguata analisi del rischio, per individuare tutti i materiali potenzialmente contaminati presenti nello stabilimento ed identificare le relative misure di mitigazione del rischio. In particolare, è necessario riportare per iscritto un elenco dei materiali potenzialmente contaminati e le relative modalità di decontaminazione e/o di smaltimento, individuate per ciascuno, a seconda del livello di rischio identificato e della natura dei materiali stessi. Il materiale non disinfectabile presente in azienda deve essere distrutto secondo le modalità identificate per ogni tipologia di materiale:

MANUALE OPERATIVO PESTI SUINE	Sezione n. 4
Titolo della sezione: MODULISTICA E ALLEGATI	Rev. n. 3 - dicembre 2022 Pag. 25 di 42

- letame e liquame;
- concime e lettiera;
- mangime ed altri alimenti;
- carni e prodotti;
- farmaci e presidi immunizzanti.

Il trattamento di tali materiali è riportato nell'allegato IV, parti A/B/C, del Regolamento (UE) 2020/687. Restano valide anche le indicazioni di cui al Manuale WOAH (ex OIE).

4.5.1 Letame e liquame

I liquami inoltre possono essere trattati, per l'abbattimento della carica virale residua, aggiungendo 15 lt di soda al 3% ogni m³ di liquame; il liquame deve essere mantenuto in agitazione costante, se ciò non fosse possibile è necessario provvedere all'insufflazione di aria sul fondo delle cisterne mediante compressori. Il periodo di stoccaggio dei liquami può essere così ridotto rispetto ai 60 giorni previsti. È possibile utilizzare il liquame per l'agrofertilizzazione previo sovescio dei terreni. Per la movimentazione di detto materiale dalle zone di restrizione valgono le disposizioni di cui all'art. 51 del Regolamento (UE) 2020/687, oltre quanto previsto dagli artt. da 34 a 37 del Regolamento (UE) 2021/605 e s.m.i.

4.5.2 Concime e lettiera

Il concime e le lettiere utilizzate devono essere bruciati, oppure irrorati con disinfettante e lasciati in tali condizioni per 42 giorni oppure distrutti mediante interramento. Il liquame deve di norma essere immagazzinato per 42 giorni (PSC) o 60 giorni (PSA) dopo l'ultima aggiunta di materiale infetto. Per la movimentazione di detto materiale dalle zone di restrizione valgono le disposizioni di cui all'art. 51 del Regolamento (UE) 2020/687, oltre quanto previsto dagli artt. da 34 a 37 del Regolamento (UE) 2021/605 e s.m.i.

4.5.3 Mangime e altri alimenti

I mangimi presenti in allevamento devono essere trasportati con camion ermeticamente chiuso all'inceneritore, usando le stesse precauzioni indicate per il trasporto delle carcasse. Nel caso in cui si optasse per l'interramento delle carcasse, piccoli quantitativi di mangime possono essere interrati con gli animali, previa aspersione con disinfettante idoneo.

I silos non ancora utilizzati, devono essere irrorati esternamente con il disinfettante e tenuti chiusi per tutto il periodo di sequestro dell'allevamento. Nel caso fossero stati già aperti, vanno svuotati e decontaminati internamente mentre il mangime contenuto deve essere incenerito o infossato.

4.5.4 Carni e prodotti

Le carni e i prodotti sospetti di contaminazione o contaminati (anche quelli rintracciati) devono essere distrutti per infossamento con le carcasse o per incenerimento in un impianto riconosciuto.

MANUALE OPERATIVO PESTI SUINE Titolo della sezione: MODULISTICA E ALLEGATI	Sezione n. 4 Rev. n. 3 - dicembre 2022 Pag. 26 di 42
---	--

4.5.5 Farmaci e presidi immunizzanti

I farmaci e i presidi immunizzanti presenti in azienda e già utilizzati devono essere distrutti.

4.6 Procedure per la pulizia e la disinfezione degli allevamenti infetti

La pulizia e la disinfezione preliminari come pure il controllo preliminare di insetti e roditori devono essere:

- a) eseguite conformemente all'articolo 15 del Regolamento (UE) 2020/687;
- b) eseguite conformemente alle procedure di cui all'allegato IV, parti A e B del Regolamento (UE) 2020/687 e/o di cui al Manuale WOAH (ex OIE), utilizzando i biocidi adeguati a garantire la distruzione dell'agente patogeno; e
- c) adeguatamente documentate.

4.6.1 Pulizia e disinfezione preliminari

- Non appena le carcasse dei suini sono state rimosse, i locali di stabulazione dei suini e qualsiasi parte di altri edifici, cortili, ecc., anche solo potenzialmente contaminata durante l'abbattimento o l'ispezione *post mortem*, deve essere irrorata con disinfettanti di riconosciuta efficacia e di seguito indicati.
- Qualsiasi tessuto o traccia di sangue occasionati dalla macellazione o dall'ispezione *post mortem* vanno accuratamente rimossi ed eliminati con le carcasse.
- Il disinfettante utilizzato deve essere impiegato secondo le indicazioni d'uso riportate dal produttore.

4.6.2 Pulizia e disinfezione finali

- Il grasso e il sudiciume devono essere eliminati da tutte le superfici con l'applicazione di un prodotto sgrassante; le pareti vanno successivamente lavate con acqua fredda.
- Una volta lavate con acqua fredda come indicato alla lettera a), le superfici di cui sopra devono essere irrorate di nuovo con un disinfettante.
- Dopo 7 giorni i locali devono essere trattati con un prodotto sgrassante, sciacquati con acqua fredda, irrorati con un disinfettante e nuovamente sciacquati con acqua fredda.

Ai sensi dell'art. 16 del Regolamento (UE) 2020/687, è possibile derogare all'obbligo relativo alla pulizia, disinfezione e controllo di insetti e roditori nel caso di:

- a) pascoli epidemiologicamente connessi allo stabilimento colpito, sottoposti a procedure specifiche volte a garantire l'inattivazione efficace dell'agente patogeno, tenuto conto del profilo della malattia, del tipo di stabilimento e delle condizioni climatiche; e
- b) letame, compresi le lettiere e il materiale da lettiera utilizzato, proveniente dallo stabilimento colpito, sottoposto a procedure specifiche volte a garantire l'inattivazione efficace dell'agente patogeno conformemente ai dati scientifici.

MANUALE OPERATIVO PESTI SUINE Titolo della sezione: MODULISTICA E ALLEGATI	Sezione n. 4 Rev. n. 3 - dicembre 2022 Pag. 27 di 42
---	--

Quando concede una delle deroghe all'abbattimento, l'autorità competente dispone la pulizia, la disinfezione e il controllo preliminare adeguando le procedure di pulizia e disinfezione alla situazione specifica senza pregiudicare il controllo della diffusione della malattia dagli stabilimenti e dai luoghi colpiti.

Infine, l'autorità competente dispone e supervisiona che i mezzi di trasporto, utilizzati per il trasporto di animali da e verso lo stabilimento colpito, siano adeguatamente puliti e disinfezionati e, ove pertinente, siano sottoposti a misure che garantiscono il controllo di insetti e roditori (articolo 24 del Regolamento (UE) 2020/687).

MANUALE OPERATIVO PESTI SUINE	Sezione n. 4
Titolo della sezione: MODULISTICA E ALLEGATI	Rev. n. 3 - dicembre 2022 Pag. 28 di 42

A) ELENCO DEI PRINCIPALI DISINFETTANTI EFFICACI NEI CONFRONTI DEL VIRUS DELLA PESTE SUINA CLASSICA

- **Dialdeide Glutarica + Benzalconio Cloruro** **1%**
Irrorazione strutture interne ed esterne, oggetti ed utensili.
- **Complesso potassio perossimonosolfato+acido malico+acido sulfamico +dodecilbenzensulfonato+sodio esametafosfato** **1%**
Irrorazione strutture interne e nebulizzazione ambienti.
- **Sali Quaternari d'Ammonio** **5%**
Irrorazione strutture interne ed esterne, oggetti ed utensili.
- **Idrossido di Sodio** (Soda Caustica) **2%**
Aspersione pavimenti.
- **Idrato di Calcio** (Latte di Calce) **3%**
Aspersione pavimenti.
- **Cresolo** **6%**
Aspersione pavimenti.

B) ELENCO DEI PRINCIPALI DISINFETTANTI EFFICACI NEI CONFRONTI DEL VIRUS DELLA PESTE SUINA AFRICANA, COMUNEMENTE IMPIEGATI NELLA GESTIONE PRATICA DEI FOCOLAI

- **Complesso potassio perossimonosolfato+acido malico+acido sulfamico +dodecilbenzensulfonato+sodio esametafosfato** **1%**
Irrorazione strutture interne e nebulizzazione ambienti.
- **Idrossido di Sodio** (Soda Caustica) **2%**
Aspersione animali abbattuti,
stalle e trattamento delle deiezioni (15 lt/m³, pH 10,4 -12).
- **Carbonato di sodio** (pH 11,6 – 95 °C) **40%**
Irrorazione strutture interne ed esterne, oggetti ed utensili.
- **Ortofenilfenolo** **1%**
Irrorazione strutture interne e nebulizzazione ambienti.
- **Ortofenilfenolo** **5%**
Camion, divise da lavoro, oggetti vari.

E' opportuno verificare l'utilizzo di biocidi registrati come "virucidi" ai sensi del Regolamento (UE) 2012/528. Ogni prodotto deve essere impiegato secondo le indicazioni del produttore.

MANUALE OPERATIVO PESTI SUINE Titolo della sezione: MODULISTICA E ALLEGATI	Sezione n. 4 Rev. n. 3 - dicembre 2022 Pag. 29 di 42
---	--

C) ELENCO DEI PRINCIPALI AGENTI CHIMICI TESTATI IN LABORATORIO PER L'INATTIVAZIONE DEL VIRUS DELLA PESTE SUINA AFRICANA.

- ALCALI
 - Idrossido di Sodio
 - Idrossido di Calcio
- ACIDI
 - Acido Acetico
 - Acido Citrico
- COMPOSTI DEL CLORO
 - Sodio Ipoclorito
 - Acqua Elettrolizzata Acida
- AGENTI OSSIDANTI
 - Acqua Ozonizzata (O3)
 - Idrogeno di Potassio
 - Perossido di Idrogeno
 - Perossido di Idrogeno Vaporizzato
- ALDEIDI
 - Glutaraldeide
- COMPOSTI FENOLICI
 - Fenolo
 - o-Fenil Fenolo
- SALI QUATERNARI DI AMMONIO
 - Benzalconio Cloruro
 - Ammonio Quaternario
 - Cloruro di Didecildimetilammonio
- COMPOSTI DELLO IODIO
 - Povidone-iodine (5% contenuto di Iodio)
 - Potassio Tetraglicina Triioduro
- MULTIATTIVI
 - Complesso potassio perossimonosolfato+acido malico+acido sulfamico +dodecilbenzensulfonato+sodio esametafosfato
 - Complesso alchil-benzil-dimetil-ammonio cloruro, didecil-dimetil-ammonio cloruro, glutaraldeide, alcool isoproprilico

MANUALE OPERATIVO PESTI SUINE	Sezione n. 4
Titolo della sezione: MODULISTICA E ALLEGATI	Rev. n. 3 - dicembre 2022 Pag. 30 di 42

4. 7 **Ricerca dei vettori e disinfezione**

Le zecche appartenenti alla specie *Ornithodoros* sono considerate vettore elencato della PSA (allegato II del Regolamento (UE) 2018/1882) e, come tale, soggette a una serie di prescrizioni ai sensi del Regolamento (UE) 2020/687, quali l'inventario dei luoghi dove potrebbero annidarsi in caso di sospetto di focolaio (art.8), il controllo preliminare di insetti e roditori nello stabilimento colpito (art. 15), l'applicazione di mezzi di controllo di insetti e roditori nell'ambito delle misure da applicare nella zona di protezione (art. 25) e di sorveglianza (art. 40). Inoltre, in caso di malattia trasmessa da vettore elencato, la stessa durata delle misure nelle zone di protezione e sorveglianza viene stabilita sulla base di una valutazione del rischio; è possibile prevedere l'introduzione degli animali sentinella (artt. 39/55).

La lotta contro le zecche *Ornithodoros erraticus* si accompagna all'abbattimento dei roditori, soprattutto se questi circolano all'interno di stalle e abitazioni. La loro elevata capacità di nascondersi ne rende difficile l'isolamento ed impone una strategia di lotta mirata a snidare gli acari ed a bloccarne lo sviluppo. A tale scopo sono consigliabili combinazioni di piretroidi, quali ad esempio la Tetrametrina, la Cipermetrina e la Deltametrina.

Per ottenere la massima efficacia bisogna considerare che la polvere eventualmente presente nell'ambiente da trattare può incidere negativamente sul trattamento e per questo è necessario intervenire almeno tre volte la settimana per circa un mese spargendo abbondantemente le sostanze impiegate soprattutto nelle fessurazioni tra i mattoni e nel legno.

4. 8 **Procedure di eradicazione in un luogo diverso dallo stabilimento**

Nel caso venisse sospettato o confermato un caso di malattia (PSC o PSA) nelle aziende alimentari e di mangimi, nei posti di controllo frontalieri, negli stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale o in qualsiasi altro luogo pertinente, compresi i mezzi di trasporto, il veterinario ufficiale dovrà procedere all'applicazione delle misure previste rispettivamente dagli artt. 10 e 20 del Regolamento (UE) 2020/687.

In particolare, in caso di sospetto bisogna provvedere a

- isolare gli animali sospetti da parte dell'operatore, e applicare tutte le altre misure previste dall'art. 5 del Regolamento (UE) 2020/687;
- condurre un'indagine per confermare o escludere la presenza della malattia, da parte dei Servizi Veterinari, avvalendosi se del caso di esami clinici e di laboratorio;
- applicare le misure di biosicurezza previste dall'art. 7 del Regolamento (UE) 2020/687, compreso l'abbattimento preventivo, se ritenuto necessario;
- preparare e mantenere aggiornata la documentazione di cui all'art. 8 del Regolamento (UE) 2020/687;
- eventualmente, applicare misure supplementari adeguate alla situazione specifica.

MANUALE OPERATIVO PESTI SUINE Titolo della sezione: MODULISTICA E ALLEGATI	Sezione n. 4 Rev. n. 3 - dicembre 2022 Pag. 31 di 42
---	--

In caso di conferma, è necessario provvedere alle seguenti attività:

- abbattimento immediato degli animali esposti all'infezione;
- distruzione delle carcasse, delle frattaglie e dei rifiuti di animali infetti o contaminati;
- pulizia e disinfezione degli edifici, delle attrezzature e dei veicoli;
- esecuzione di un'indagine epidemiologica;
- applicazione delle misure destinate agli stabilimenti epidemiologicamente connessi e altri luoghi pertinenti, compresi i mezzi di trasporto (artt. 17-19 del Regolamento (UE) 2020/687);
- eventualmente, applicazione di misure supplementari adeguate alla situazione specifica.

5 ZONA SOGGETTA A RESTRIZIONI

Ai sensi dell'art. 19 del Decreto Legislativo 5 agosto 2022 n. 136, in caso di focolaio in suini detenuti, l'azienda sanitaria locale competente per territorio mette in atto le azioni previste dall'art. 60 del Regolamento (UE) 2016/429: dichiarare ufficialmente infetto lo stabilimento; stabilire una zona soggetta a restrizioni; attuare il piano di emergenza. In particolare, l'istituzione di una zona soggetta a restrizioni, comprendente le zone di protezione e di sorveglianza, avviene ai sensi dell'art. 21 del Regolamento (UE) 2020/687, tenendo conto del raggio minimo stabilito per tali zone nell'allegato V dello stesso Regolamento, nonché ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) 2021/605 e s.m.i. Inoltre, è possibile istituire una ulteriore zona di restrizione (art. 4), confinante con la precedente ed equiparata alla zona di restrizione I (art. 5), ai sensi del Regolamento (UE) 2021/605 e s.m.i.

Le misure da applicarsi nella intera zona soggetta a restrizioni sono riportate nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2020/687, il quale prevede anche alcune deroghe all'applicazione di tali misure sulla base di una appropriata valutazione del rischio (art. 23).

L'azienda sanitaria locale, dopo aver attuato quanto previsto, informa della attività svolta il responsabile dei servizi veterinari della Regione o Provincia Autonoma che a sua volta ne fa comunicazione al Ministero della Salute, nella persona del CVO.

5.1 Zona di protezione

Attraverso la Sezione Mappe del SIMAN, si accede all'applicativo SIMAN-GIS che permette di disegnare il buffer di almeno 3 Km di raggio.

Ai limiti di tale zona, su tutte le possibili vie di accesso, vengono affissi appositi cartelli riportanti la dicitura: "ZONA DI PROTEZIONE PESTE SUINA CLASSICA/PESTE SUINA AFRICANA". I cartelli devono possedere misure minime di 50 x 60 cm con carattere di stampa di altezza non inferiore a 5 cm, al fine di permettere una sufficiente visibilità. È opportuno che affianco della tabella venga riportato integralmente il provvedimento dell'Autorità sanitaria competente. Le tabelle devono essere affisse in maniera inamovibile (figura 3).



Figura 1: Rappresentazione della zona di protezione

All'interno della zona di protezione, relativamente agli stabilimenti che detengono animali delle specie elencate, è necessario disporre senza indugio l'applicazione di una serie di misure, stabilite nell'articolo 25 del Regolamento (UE) 2020/687. I veterinari ufficiali, inoltre, sono tenuti ad effettuare almeno una visita presso tutti gli stabilimenti situati all'interno di tale zona, svolgendo attività di verifica documentale, clinica e di laboratorio, nonché di attuazione delle misure di controllo previste (art. 26 del Regolamento (UE) 2020/687). Da e verso la zona di protezione e all'interno di essa, le attività, compresi i movimenti, riguardanti gli animali delle specie elencate, i loro prodotti e altri materiali, sono vietate dall'autorità competente (art. 27 e allegato VI del Regolamento (UE) 2020/687). Sulla base della valutazione del rischio, è possibile concedere deroghe ai divieti previsti nella zona di protezione se sussistono le condizioni appropriate (artt. 28 e successivi del Regolamento (UE) 2020/687).

5.2 Zona di sorveglianza

Attraverso la Sezione Mappe del SIMAN, si accede all'applicativo SIMAN-GIS che permette di disegnare il buffer di almeno 10 Km di raggio, comprendente la zona di protezione.

Ai limiti di tale zona, su tutte le possibili vie di accesso, vengono affissi appositi cartelli riportanti la dicitura "ZONA DI SORVEGLIANZA PESTE SUINA CLASSICA/PESTE SUINA AFRICANA" (figura 4).



Figura 2: Rappresentazione della zona di sorveglianza

All'interno della zona di sorveglianza, relativamente agli stabilimenti che detengono animali delle specie elencate, è necessario disporre senza indugio l'applicazione di una serie di misure, ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento (UE) 2020/687. I veterinari ufficiali, inoltre, sono tenuti ad effettuare visite a campione presso gli stabilimenti situati all'interno di tale zona (art. 41 del Regolamento (UE) 2020/687). Da e verso la zona di sorveglianza e all'interno di essa, l'autorità competente applica divieti e relative deroghe, se previste, alle attività, compresi i movimenti di animali delle specie elencate, i loro prodotti e altri materiali (art. 42 e successivi del Regolamento (UE) 2020/687).

Dopo un periodo transitorio, le zone soggette a restrizioni vengono inserite dalla Commissione Europea nell'allegato I del Regolamento (UE) 2021/605 in caso di PSA,

MANUALE OPERATIVO PESTI SUINE Titolo della sezione: ZONA DI PROTEZIONE E ZONA DI SORVEGLIANZA	Sezione n. 5 Rev. n. 3 - dicembre 2022 Pag. 34 di 42
--	--

oppure nell'allegato I del Regolamento (UE) 2021/934 in caso di PSC. La gestione delle movimentazioni di animali e relativi prodotti nelle zone soggette a restrizioni per peste suina, di conseguenza, deve essere condotta secondo le ulteriori misure di controllo previste da tali Regolamenti. Come disposto dall'art. 19 del Decreto Legislativo 5 agosto 2022 n. 136, l'azienda sanitaria locale competente per territorio applica tutte le misure di controllo previste fino a che non si verificano le condizioni di cui all'art. 68 del Regolamento (UE) 2016/429.

5.3 Revoca del provvedimento di zona di protezione

Il Servizio Veterinario Regionale e il Servizio Veterinario delle ASL competenti sul territorio, revocano i provvedimenti adottati, ciascuno per propria parte, in conformità all'art. 39 e all'allegato X del Regolamento (UE) 2020/687.

5.4 Revoca del provvedimento di zona di sorveglianza

Il Servizio Veterinario Regionale e il Servizio Veterinario delle ASL competenti sul territorio, revocano i provvedimenti adottati, ciascuno per propria parte, in conformità all'art. 55 e all'allegato XI del Regolamento (UE) 2020/687.

6 RIPOPOLAMENTO

Il ripopolamento degli stabilimenti situati in zone soggette a restrizioni per pesti suine avviene ai sensi degli artt. 57-61, capo III, del Regolamento (UE) 2020/687.

In particolare, l'autorità competente autorizza il ripopolamento dello stabilimento colpito solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) la pulizia e la disinfezione finali sono state effettuate conformemente alle procedure di cui all'allegato IV e sono state adeguatamente documentate;
- b) è trascorso il periodo di monitoraggio per peste suina (allegato II), calcolato a partire dalla data in cui sono state effettuate la pulizia e la disinfezione finali.

Le attività di pulizia e la disinfezione finali devono essere supervisionate dall'autorità competente, che si accerta che siano state effettuate conformemente alle prescrizioni. Nel caso in cui, per motivi debitamente giustificati, la pulizia e la disinfezione finali non siano stati interamente effettuati nello stabilimento colpito, l'autorità competente può autorizzare il ripopolamento in deroga, a condizione che:

- a) sia trascorso un periodo di almeno 3 mesi dalla data di esecuzione della pulizia e della disinfezione preliminari; e
- b) la stessa autorità competente abbia valutato i rischi derivanti da tale autorizzazione, ritenendoli trascurabili per la diffusione dell'infezione.

L'autorità competente inoltre supervisiona che il ripopolamento dello stabilimento colpito sia conforme alle seguenti disposizioni:

1. i suini destinati al ripopolamento

- a) non provengono da uno stabilimento soggetto alle restrizioni per peste suina; e
- b) prima dell'introduzione nello stabilimento sono sottoposti a campionamento per esami di laboratorio per escludere la presenza della malattia con esito favorevole. A

MANUALE OPERATIVO PESTI SUINE Titolo della sezione: ZONA DI PROTEZIONE E ZONA DI SORVEGLIANZA	Sezione n. 5 Rev. n. 3 - dicembre 2022 Pag. 35 di 42
--	--

tal fine, è necessario prelevare i campioni da un numero rappresentativo di tutti gli animali da introdurre nello stabilimento, se sono tutti introdotti contemporaneamente e provengono dallo stesso stabilimento di origine; oppure da un numero rappresentativo di animali di ciascuna partita, se gli animali saranno tutti introdotti in momenti diversi o da stabilimenti di origine diversi.

2. i suini destinati al ripopolamento sono introdotti negli stabilimenti come segue:
a) in tutte le unità epidemiologiche e in tutti gli edifici dello stabilimento colpito;
b) di preferenza contemporaneamente o durante il periodo di monitoraggio per peste suina, calcolato a partire dalla data di introduzione del primo animale; o
c) nel caso di stabilimenti all'aperto o quando la disposizione di cui alla lettera a) è impraticabile, utilizzando animali sentinella che sono stati sottoposti a campionamento per esami di laboratorio con esito favorevole per peste suina, prima di essere introdotti nello stabilimento.

3. i veterinari ufficiali effettuano almeno una visita presso lo stabilimento colpito l'ultimo giorno del periodo di monitoraggio per peste suina, calcolato a partire dalla data in cui gli animali sono stati introdotti nello stabilimento e in ogni caso prima che siano trascorsi 30 giorni da detto giorno, ed eseguono almeno:

a) controlli documentari, compresa l'analisi della documentazione relativa a produzione, salute e tracciabilità;
b) un esame clinico dei suini detenuti; e
c) un prelievo di campioni da animali per esami di laboratorio al fine di confermare o escludere la presenza della peste suina.

4. chiunque entri o esca dallo stabilimento rispetta appropriate misure di biosicurezza volte a prevenire la diffusione della malattia.

5. i suini detenuti lasciano lo stabilimento soltanto su autorizzazione dell'autorità competente e solo se gli esami di laboratorio hanno dato esito favorevole.

A decorrere dalla data in cui gli animali sono stati introdotti nello stabilimento e fino alla conclusione del ripopolamento, l'operatore:

a) tiene aggiornata la documentazione riguardante la salute e i dati di produzione dei suini; e
b) notifica immediatamente all'autorità competente qualsiasi modifica significativa dei dati di produzione e qualsiasi altra anomalia. In tal caso, i veterinari ufficiali prelevano senza indugio campioni per esami di laboratorio al fine di escludere la presenza della peste suina.

Infine, quando il ripopolamento si considera concluso, l'autorità competente revoca tutte le misure di controllo applicate nello stabilimento colpito.

Nel caso in cui nello stabilimento sia stato eseguito l'abbattimento preventivo in fase di sospetto, l'autorità competente può applicare alcune o tutte le disposizioni previste ai fini del ripopolamento.

In caso di conferma ufficiale della presenza di peste suina in aziende alimentari e di mangimi, centri di raccolta, posti di controllo frontalieri, stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale o qualsiasi altro luogo pertinente, compresi i mezzi di

MANUALE OPERATIVO PESTI SUINE Titolo della sezione: ZONA DI PROTEZIONE E ZONA DI SORVEGLIANZA	Sezione n. 5 Rev. n. 3 - dicembre 2022 Pag. 36 di 42
--	--

trasporto, l'autorità competente può autorizzare la reintroduzione di suini a fini di macellazione, operazioni di raccolta, ispezione o trasporto, solo dopo 24 ore dal completamento delle misure previste, comprese le operazioni finali di pulizia e disinfezione (art. 58 del Regolamento (UE) 2020/687).

MANUALE OPERATIVO PESTI SUINE Titolo della sezione: VACCINAZIONE D'EMERGENZA PSC	Sezione n. 6 Rev. n. 3 - dicembre 2022 Pag. 37 di 42
---	--

7 VACCINAZIONE D'URGENZA CONTRO LA PESTE SUINA CLASSICA

Sebbene l'uso della vaccinazione contro la PSC non sia consentito, qualora dati epidemiologici acquisiti a seguito dell'introduzione della malattia in un territorio evidenzino un rischio di rapida propagazione, si può far ricorso alla vaccinazione d'urgenza nei suini detenuti e nei selvatici, in conformità alle disposizioni previste, rispettivamente, dagli artt. 69 e 70 del Regolamento (UE) 2016/429. Le procedure operative potranno essere oggetto di apposito atto delegato da parte della Commissione, così come previsto dall'art. 47 dello stesso Regolamento.

Il vaccino PSC da usarsi in urgenza è stoccato nelle banche dell'Unione degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnostici, secondo le norme di gestione previste dal Regolamento (UE) 2022/139. Ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2022/140, in caso di necessità, gli Stati Membri fanno richiesta per iscritto alla Commissione, che provvede alla spedizione delle quantità di vaccino PSC richieste. Il Ministero della Salute nell'ambito dell'Unità centrale di crisi definisce le modalità per la fornitura e la distribuzione del vaccino da utilizzare.

8 MODULISTICA E ALLEGATI

Scheda 1: caratteristiche di resistenza del virus della peste suina classica

Ph	PH 3: inattivazione rapida PH 5 – 10: relativamente stabile PH 11: parzialmente inattivato
Agenti chimici	etero: sensibile cloroformio: sensibile beta propiolattone 0.4%: sensibile solventi lipidici: sensibile cresolo: sensibile idrossido di sodio 2%: sensibile formalina 1%: sensibile carbonato di sodio (4% anidro, 10% cristalli con 0.1% di detergente): sensibile detergenti ionici e anionici iodofori forti (1%) in acido fosforico tensioattivi: sensibile enzimi proteolitici: sensibile
Agenti fisici	Radiazioni UV: sensibile Temperatura -80°C: resiste per molti anni (sangue) con titolo invariato -40°C: 14 mesi (sangue) con titolo diminuito -20°C: 9 mesi (sangue) con titolo diminuito +4°C: (nella carne) 17 - 33 gg +37°C: (nel siero) 18 giorni +56°C x 30 minuti: diminuzione del titolo +63°C x 50 minuti: (nel sangue) inattivazione
Resistenza in condizioni naturali	Permanenza in: feci: 2 gg. organi in decomposizione: 3 - 4 gg. sangue e midollo osseo: 15 gg.
Resistenza all'essiccamiento	secrezioni oculari: 13 - 15 gg. sangue: 20 gg. feci: 7 gg. urine: 5 gg. stato liofilo: 3 mesi senza perdita di titolo.
Resistenza all'essiccamiento	secrezioni oculari: 13 - 15 gg. sangue: 20 gg. feci: 7 gg. urine: 5 gg. stato liofilo: 3 mesi senza perdita di titolo.
Persistenza nei prodotti stagionati	prosciutto: 188 gg. salami: 60 - 75 gg. carne affumicata: 25 - 90 gg.

Scheda 2: caratteristiche di resistenza del virus della peste suina africana

Temperatura	<p>4°C ➤ 18 mesi -70°C ➤ 2 anni -20°C ➤ 2 anni Diminuzione di titolo 10^3-10^4 HAD₅₀ 37°C ➤ in assenza di siero resiste 8 ore ➤ con 25% di siero resiste 24 ore 56°C x 1 ora ➤ virus infettante residuo 60°C x 30' ➤ inattivazione</p>
ph	<p>pH 4 - 10 in assenza di siero resiste 20 ore. pH >11,5 pH <3,9 ➤ Inattivazione rapida pH 13,4 in presenza di siero resiste 7 giorni.</p>
Agenti chimici	<p>Etere e cloroformio (solventi lipidici): inattivato Idrossido di sodio 8/1000 – 30': inattivato Ipocloriti 2-3% - 30': inattivato Formalina 3/1000 – 30': inattivato Tripsina e EDTA: resistente Nucleasi: resistente Enzimi proteolitici: resistente Sopravvive a lungo nel sangue, nelle feci e nei tessuti</p>
Agenti fisici	<p>Ultrasuoni Congelamento/scongelamento ➤ Resistente</p>

Scheda 3: Scheda Accompagnamento Campioni (suini detenuti, inclusi i cinghiali)

Notifica di sospetto ricevuta in data _____
con protocollo n. _____
effettuata da (nome, cognome, qualifica) _____
indirizzata al Servizio Veterinario Locale

Regione _____ Provincia _____
Indirizzo _____
Telefono _____

Codice Azienda ID Fiscale Allevamento
Denominazione Allevamento
Tipo struttura Orientamento Produttivo
Comune Provincia
Località
Coordinate geografiche *espresse in formato WGS84 in gradi e decimali (max 6 cifre)*
LAT
LONG

Data inizio malattia/ Data morte
Data prelievo

Dettaglio campioni

Progressivo	Identificativo/Box	Età	Sesso	Tipo Campione
1		<input type="checkbox"/> Lattonzolo <input type="checkbox"/> Magroncello <input type="checkbox"/> Magrone <input type="checkbox"/> Grasso <input type="checkbox"/> Vero <input type="checkbox"/> Scrofa <input type="checkbox"/> Scrofetta	<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> Sangue+EDTA <input type="checkbox"/> Siero <input type="checkbox"/> Tonsilla <input type="checkbox"/> Linfonodi <input type="checkbox"/> Milza <input type="checkbox"/> Rene <input type="checkbox"/> Ileo <input type="checkbox"/> Polmone <input type="checkbox"/> Midollo Osseo <input type="checkbox"/> Altro (specificare sotto)
2		<input type="checkbox"/> Lattonzolo <input type="checkbox"/> Magroncello <input type="checkbox"/> Magrone <input type="checkbox"/> Grasso <input type="checkbox"/> Vero <input type="checkbox"/> Scrofa <input type="checkbox"/> Scrofetta	<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> Sangue+EDTA <input type="checkbox"/> Siero <input type="checkbox"/> Tonsilla <input type="checkbox"/> Linfonodi <input type="checkbox"/> Milza <input type="checkbox"/> Rene <input type="checkbox"/> Ileo <input type="checkbox"/> Polmone <input type="checkbox"/> Midollo Osseo <input type="checkbox"/> Altro (specificare sotto)
3		<input type="checkbox"/> Lattonzolo <input type="checkbox"/> Magroncello <input type="checkbox"/> Magrone <input type="checkbox"/> Grasso <input type="checkbox"/> Vero <input type="checkbox"/> Scrofa <input type="checkbox"/> Scrofetta	<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> Sangue+EDTA <input type="checkbox"/> Siero <input type="checkbox"/> Tonsilla <input type="checkbox"/> Linfonodi <input type="checkbox"/> Milza <input type="checkbox"/> Rene <input type="checkbox"/> Ileo <input type="checkbox"/> Polmone <input type="checkbox"/> Midollo Osseo <input type="checkbox"/> Altro (specificare sotto)
4		<input type="checkbox"/> Lattonzolo <input type="checkbox"/> Magroncello <input type="checkbox"/> Magrone <input type="checkbox"/> Grasso <input type="checkbox"/> Vero <input type="checkbox"/> Scrofa <input type="checkbox"/> Scrofetta	<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> Sangue+EDTA <input type="checkbox"/> Siero <input type="checkbox"/> Tonsilla <input type="checkbox"/> Linfonodi <input type="checkbox"/> Milza <input type="checkbox"/> Rene <input type="checkbox"/> Ileo <input type="checkbox"/> Polmone <input type="checkbox"/> Midollo Osseo <input type="checkbox"/> Altro (specificare sotto)

5		<input type="checkbox"/> Lattonzolo <input type="checkbox"/> Magroncello <input type="checkbox"/> Magrone <input type="checkbox"/> Grasso <input type="checkbox"/> Vero <input type="checkbox"/> Scrofa <input type="checkbox"/> Scrofetta	<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> Sangue+EDTA <input type="checkbox"/> Siero <input type="checkbox"/> Tonsilla <input type="checkbox"/> Linfonodi <input type="checkbox"/> Milza <input type="checkbox"/> Rene <input type="checkbox"/> Ileo <input type="checkbox"/> Polmone <input type="checkbox"/> Midollo Osseo <input type="checkbox"/> Altro (specificare sotto)
6		<input type="checkbox"/> Lattonzolo <input type="checkbox"/> Magroncello <input type="checkbox"/> Magrone <input type="checkbox"/> Grasso <input type="checkbox"/> Vero <input type="checkbox"/> Scrofa <input type="checkbox"/> Scrofetta	<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> Sangue+EDTA <input type="checkbox"/> Siero <input type="checkbox"/> Tonsilla <input type="checkbox"/> Linfonodi <input type="checkbox"/> Milza <input type="checkbox"/> Rene <input type="checkbox"/> Ileo <input type="checkbox"/> Polmone <input type="checkbox"/> Midollo Osseo <input type="checkbox"/> Altro (specificare sotto)
7		<input type="checkbox"/> Lattonzolo <input type="checkbox"/> Magroncello <input type="checkbox"/> Magrone <input type="checkbox"/> Grasso <input type="checkbox"/> Vero <input type="checkbox"/> Scrofa <input type="checkbox"/> Scrofetta	<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> Sangue+EDTA <input type="checkbox"/> Siero <input type="checkbox"/> Tonsilla <input type="checkbox"/> Linfonodi <input type="checkbox"/> Milza <input type="checkbox"/> Rene <input type="checkbox"/> Ileo <input type="checkbox"/> Polmone <input type="checkbox"/> Midollo Osseo <input type="checkbox"/> Altro (specificare sotto)
8		<input type="checkbox"/> Lattonzolo <input type="checkbox"/> Magroncello <input type="checkbox"/> Magrone <input type="checkbox"/> Grasso <input type="checkbox"/> Vero <input type="checkbox"/> Scrofa <input type="checkbox"/> Scrofetta	<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> Sangue+EDTA <input type="checkbox"/> Siero <input type="checkbox"/> Tonsilla <input type="checkbox"/> Linfonodi <input type="checkbox"/> Milza <input type="checkbox"/> Rene <input type="checkbox"/> Ileo <input type="checkbox"/> Polmone <input type="checkbox"/> Midollo Osseo <input type="checkbox"/> Altro (specificare sotto)

9		<input type="checkbox"/> Lattonzolo <input type="checkbox"/> Magroncello <input type="checkbox"/> Magrone <input type="checkbox"/> Grasso <input type="checkbox"/> Vero <input type="checkbox"/> Scrofa <input type="checkbox"/> Scrofetta	<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> Sangue+EDTA <input type="checkbox"/> Siero <input type="checkbox"/> Tonsilla <input type="checkbox"/> Linfonodi <input type="checkbox"/> Milza <input type="checkbox"/> Rene <input type="checkbox"/> Ileo <input type="checkbox"/> Polmone <input type="checkbox"/> Midollo Osseo <input type="checkbox"/> Altro (specificare sotto)
10		<input type="checkbox"/> Lattonzolo <input type="checkbox"/> Magroncello <input type="checkbox"/> Magrone <input type="checkbox"/> Grasso <input type="checkbox"/> Vero <input type="checkbox"/> Scrofa <input type="checkbox"/> Scrofetta	<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> Sangue+EDTA <input type="checkbox"/> Siero <input type="checkbox"/> Tonsilla <input type="checkbox"/> Linfonodi <input type="checkbox"/> Milza <input type="checkbox"/> Rene <input type="checkbox"/> Ileo <input type="checkbox"/> Polmone <input type="checkbox"/> Midollo Osseo <input type="checkbox"/> Altro (specificare sotto)

* per campionamenti superiori a 10, si consiglia di stampare una seconda scheda su cui continuare la numerazione progressiva

Data _ _ / _ _ / _ _

Ente, cognome e nome di chi effettua l'invio dei campioni

Firma _____

N. accettazione CEREP _____ data accettazione _ _ / _ _ / _ _

Etichetta da apporre sul pacco per l'invio dei campioni al CEREP

**MATERIALE PATOLOGICO DI ORIGINE ANIMALE
DEPERIBILE FRAGILE**

**DA APRIRSI SOLTANTO ALL'INTERNO DEL
LABORATORIO COMPETENTE PER LE PESTI SUINE - CEREP**



DA INVIARE A:

CEREP

**C/O ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE "TOGO ROSATI"
VIA G. SALVEMINI 1
06126 PERUGIA**

Tel. 075 343 3027

cerep@izsum.it

**Tabella 1: calcolo della numerosità del campione
(prevalenza 5% con affidabilità 95%)**

Numerosità della Popolazione	Numerosità del Campione
Fino a 17	tutti
18	17
19	18
20	19
21	20
22-23	21
24	22
25-26	23
27	24
28-29	25
30-31	26
32-33	27
34-35	28
36-37	29
38-39	30
40-41	31
42-44	32
45-46	33
47-49	34
50-53	35
54-56	36
57-60	37
61-64	38
65-68	39
69-73	40
74-79	41
80-85	42
86-92	43
93-100	44
101-109	45
110-120	46
121-132	47
133-147	48
148-165	49
166-187	50
188-215	51
216-252	52
253-302	53
303-376	54
377-492	55
493-703	56
704-1215	57
1216-4178	58
4179 e oltre	59

**Tabella 2: calcolo della numerosità del campione
(prevalenza 10% con affidabilità 95%)**

Numerosità della Popolazione	Numerosità del Campione
Fino a 10	tutti
11	10
12	11
13-14	12
15-16	13
17-18	14
19-20	15
21-23	16
24-26	17
27-29	18
30-34	19
35-39	20
40-46	21
47-55	22
56-67	23
68-85	24
86-113	25
114-163	26
164-282	27
283-917	28
918 e oltre	29

ALLEGATO 1: Composizione indicativa del kit n. 1 – Veterinario Ufficiale (ASL)

Documenti amministrativi

- scheda anagrafica dell'allevamento
- manuale operativo con modulistica allegata
- check-list categoria animali (categorie riportate nel bollettino ISMEA)

Materiale

- N° 10 tute monouso contenimento rischio biologico
N° 2 paia stivali in gomma
N° 10 calzari in plastica
N° 20 mascherine da chirurgo
N° 5 cuffie copricapo
N° 1 confezione guanti monouso
N° 1 confezione salviette monouso
N° 1 disinettante cutaneo
- N° 5 sacchi in plastica per rifiuti
N° 1 confezione buste per alimenti
N° 5 teli di plastica
N° 1 disinettante efficace nei confronti dei virus delle Pesti Suine
N° 3 secchi per la preparazione del disinettante
N° 3 bacinelle o altri contenitori per la disinfezione di calzari, stivali o altro
- N° 100 provette per prelievo sangue (tappo rosso)
N° 100 provette per prelievo sangue con EDTA (tappo viola)
N° 100 aghi compatibili con le provette di cui sopra
N° 5 camicie compatibili con le provette di cui sopra
N° 20 siringhe 10 ml (con ago)
N° 20 siringhe 20 ml (con ago)
N° 5 termometri clinici per grossi animali
N° 3 matite per identificare i capi (blu, rosse, verdi)
- N° 2 penne biro
N° 1 blocco notes medio a quadretti
N° 1 torcia
- nastro adesivo
elastici e/o fascette
torcina per suini
marche auricolari suini
pinze per marche auricolari
sedativi
farmaco eutanasico

Segnaletica

- nastro plastificato bianco e rosso
- tabelle in plastica a fondo bianco (50x60 cm) riportanti le diciture:
 - Divieto di accesso allevamento infetto Peste Suina Classica
 - Divieto di accesso allevamento infetto Peste Suina Africana

ALLEGATO 2: Composizione indicativa del kit n. 2 - Veterinario IZS

- | | |
|-------|--|
| N° 3 | tute monouso contenimento rischio biologico |
| N° 2 | paia stivali in gomma |
| N° 10 | calzari in plastica |
| N° 5 | mascherine chirurgiche |
| N° 1 | confezione guanti monouso |
| N° 1 | disinfettante cutaneo |
|
 | |
| N° 2 | pinze a manina sterili |
| N° 2 | pinze dente di topo sterili |
| N° 2 | pinze anatomiche piatte |
| N° 1 | coltello |
| N° 1 | forbice |
| N° 5 | bisturi monouso |
| N° 20 | siringhe monouso 10 ml |
| N° 20 | contenitori per organi |
| N° 20 | sacchetti di plastica |
| | tamponi sterili |
|
 | |
| N° 1 | disinfettante efficace nei confronti dei virus delle Pesti Suine |
| N° 10 | sacchi di plastica nera |
|
 | |
| | elasticci e/o fascette |
| | nastro adesivo |
| | spruzzatore |
| | cotone idrofilo |
| | frigorifero portatile o borsa termica |

ALLEGATO 3: MODULISTICA GENERALE

Non appena sono inseriti i dati per la notifica di sospetto e/o conferma, attraverso il SIMAN è possibile produrre i seguenti moduli:

- Dettaglio focolaio
- Modello 1
- Avviso sospetto
- Revoca provvedimenti
- Ordinanza di abbattimento
- Modulo di disinfezione
- Ordinanza di zona di protezione Regione
- Ordinanza di zona di protezione Comune
- Ordinanza di zona di sorveglianza Regione
- Ordinanza di zona di sorveglianza Comune
- Ordinanza di sequestro
- Stima indennizzo
- Modulo indagine epidemiologica
- Scheda accompagnamento campioni